

## Diritto d'immagine

Art. 10 cod. civ., statuisce l'illiceità dell'esposizione o della pubblicazione dell'immagine di una persona con pregiudizio:

- al decoro
- o alla reputazione della persona stessa.

Artt. 96 e 97 L.A. precisano che il ritratto di una persona non può essere:

- esposto,
- riprodotto o
- messo in commercio

senza il consenso di questa, salvo che la riproduzione sia giustificata:

- dalla notorietà;
- dall'ufficio pubblico coperto,
- da necessità di giustizia o di polizia,
- da scopi scientifici, didattici o culturali,
- quando la riproduzione sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

### Nozione:

l'immagine è un **diritto assoluto** che importa il **divieto** a carico dei terzi di **esporre** o **pubblicare** il ritratto altrui, a meno che non ricorrano le **scriminanti**:

1. del **consenso** dell'interessato;
2. della **notorietà** della persona effigiata
3. e dei fatti avvenimenti, cerimonie di **interesse pubblico** o svoltisi in pubblico.

Il consenso dell'interessato può essere acquisito senza particolari vincoli di forma e, dunque, anche:

- implicitamente,
- tacitamente
- per fatti concludenti.

Il consenso alla pubblicazione di un'immagine va provato da chi lo invoca (per questo è preferibile che venga dato con la c.d. liberatoria scritta)

Vi è una presunzione del consenso, nel caso di personaggi pubblici e notori.

Le norme sopra citate tutelano il diritto all'immagine sia come manifestazione del diritto alla riservatezza, sia come diritto di trarre dalla propria immagine un'utilità economica.

Quando si tratta di **minori**, la necessità di tutelare in maniera più pregnante il loro diritto all'immagine, impone limiti e cautele maggiori.

Con riferimento ai minori vengono in rilievo oltre alle norme sopra richiamate, anche:

- a) la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989 e ratificata in Italia L 27.05.1991 n. 176), in forza della quale nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi (art. 16);
- b) l'art. 7 del Codice di Deontologia Professionale Giornalistica, il quale sancisce che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. In particolare ai sensi dell'art. 7, il giornalista è tenuto a non pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né a fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione e tale tutela si estende anche ai fatti che non siano specificamente reati.

Tale ultima disposizione rinvia alla Carta di Treviso per una cultura dell'infanzia (stata adottata dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, in collaborazione con Telefono Azzurro) che rappresenta, un codice di condotta dei giornalisti in materia di minori che può dar luogo a responsabilità disciplinare degli stessi. La Carta di Treviso è stata integrata con il *Vademecum* del 1995 ed è stata di recente aggiornata con decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 30 marzo 2006 (e delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 49 del 26 ottobre 2006). L'ultima modifica alla Carta di Treviso ne ha esteso l'applicabilità al giornalismo on-line, multimediale e alle altre forme di comunicazione giornalistica «che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo».